

Codice A1406C

D.D. 24 settembre 2024, n. 632

Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto del parere espresso nell'incontro del 17 settembre 2024.



ATTO DD 632/A1406C/2024

DEL 24/09/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato regionale degli Specialisti Ambulatoriali Interni (S.A.I.) - Presa d'atto del parere espresso nell'incontro del 17 settembre 2024.

Visto l'”Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s. m. i. - triennio 2019-2021”, sancito in data 4 aprile 2024 (ACN SAI vigente);

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell’8 luglio 2022 con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell’art. 17 dell’ACN SAI vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l’organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell’attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri espressi in seno al Comitato in parola;

Considerato che il Comitato regionale SAI ha espresso il parere, agli atti del Settore regionale Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR, in esito a una richiesta pervenuta dall’ ASL Biella;

Si ritiene opportuno ora procedere alle presa d’atto del parere di cui trattasi, così come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

- A.C.N. S.A.I. 31.03.2020 e s.m.i.;
- A.C.N. S.A.I. 04.04.2024 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022;
- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022;
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022;

determina

- di prendere atto, per le motivazioni di cui in narrativa, del parere espresso dal Comitato regionale di cui all'art. 17 del vigente ACN, nella seduta del 17 settembre 2024, così come da Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 della Statuto regionale e della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_1_DD_seduta_17_09_2024.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Comitato Paritetico ex art. 17 “ACN specialisti, veterinari ed altre professionalità sanitarie” ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs.n.502 del 1992 e s.m.i. – triennio 2019 -2021- sottoscritto il 04.04.2024.

Comitato ricostituito con DGR n. 22-4918 del 22.04.2022, parzialmente modificata con DGR n. 15-5326 del 08.07.2022.

SEDUTA DEL 17 SETTEMBRE 2024

DATA Documento: – prot. N. 26503 del 7.08.2024

Quesito ASL BI – Biella. Accordo integrativo regionale – Specialistica ambulatoriale: richiesta chiarimenti applicativi sull’art. 2 – Remunerazione Referente AFT.

La S.C. Personale dell’ASL BI di Biella, in ordine alla copertura dell’onere relativo al compenso spettante al Referente di AFT, rileva una differenza tra l’ACN 4/4/2024, art. 8, comma 8, (onere “*finanziato con risorse attinte preventivamente dai fondi di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7 e all’articolo 44, lettera B, comma 6*”), richiamato dall’art. 2 dell’AIR e il successivo art. 6, comma 3, che specifica che “*le quote derivanti dall’art. 43, lettera B comma 7 terzo capoverso, pari a € 0,20/ora per Specialisti e Veterinari e € 0,13/ora per i Professionisti contribuiscono alla remunerazione del referente AFT e del Coordinatore aziendale di AFT*”.

L’ASL BI si interroga circa le modalità di copertura dell’indennità mensile da corrispondere al Referente AFT, determinata dall’AIR in € 1.500,00 mensili, parte dei quali da corrispondersi a consuntivo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi, considerando insufficiente la cifra calcolata sulla sola quota di € 0,20/ora.

Al riguardo, Il Comitato ritiene opportune alcune considerazioni.

- a) Il riferimento temporale che qui rileva non deve essere all’ultimo ACN (4/4/2024), bensì a quello precedente all’AIR, ossia l’ACN 31/03/2020, con le precisazioni poi apportate dall’ACN 2021, non fosse altro perché le vicende legate agli incrementi contrattuali si ritrovano all’art. 5 dell’ACN 31/03/2020; ai fini di un corretto calcolo delle risorse, si invita ad una attenta lettura del comma 4 del citato art. 5, che per comodità si riporta testualmente: “ *A far data dalla entrata in vigore dell’AIR attuativo del presente Accordo,(n.d.r. 1.01.2023) le quote di cui ai commi 2 e 3 cessano di integrare i compensi orari e le disponibilità regionali di cui ai citati articolo 43, lettera B, comma 8, articolo 44, lettera B, comma 7 ed articolo 49, comma 1. Con medesima decorrenza tutte le risorse di cui all’articolo 43, lettera B, comma 7, all’articolo 44, lettera B, comma 6 e all’articolo 49, comma 7 tornano nella disponibilità dell’Accordo Integrativo Regionale.*”
- b) Trattandosi di calcolo da effettuarsi in via previsionale, va rilevato che le ore “svolte e remunerate al 31.12 dell’anno precedente” (prese ad esempio dall’ASL di Biella) non costituisce il corretto parametro di riferimento, qualora tale numero sia riferito all’anno 2023 e risulti inferiore al monte ore aziendale “*formalmente deliberato*” richiamato all’art. 3, comma 7, dell’ACN 31/03/2020, che in effetti è il parametro di riferimento per la programmazione delle attività di specialistica ambulatoriale e la quantificazione delle risorse.
- c) In ogni caso, e considerando €0,20/ora un contributo alla copertura dell’indennità in questione, i costi c.d. incrementali definiti dalla Regione Piemonte con la D.G.R. 30.01.2023, n. 18-6462 “*in complessivi euro 3.079.034,87 annui lordi trovano copertura a valere sulle risorse annualmente assegnate alle aziende in sede di riparto del Fondo sanitario indistinto, stanziato nel bilancio 2022-2024 (Missione 13 programma 1) a partire dall’esercizio 2023*” (cfr. punto 4 del dispositivo della DGR).